

CONCESSIONE CONTRIBUTO STATALE PER LA RIMOZIONE DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE LEGGE N. 13/1989

N O T E

- (1) - Indicare l'effettiva e stabile dimora del richiedente, che può anche non coincidere con la sua residenza anagrafica.
- (2) - Barrare se si abita l'immobile a titoli diverso dalla proprietà o locazione (ad es. convivenza, ospitalità, comodato, ecc....).
- (3) - Il contributo:
- per costi fino a € 2582,28 (5 milioni) è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta;
 - per costi da € 2582,28 a € 12911,42 (da 5 a 25 milioni) è aumentato del 25% della spesa effettivamente sostenuta (es.: per una spesa di € 7746,85/15 milioni, il contributo è pari a € 2582,28/5 milioni più il 25% di € 5164,57/10 milioni, cioè è di € 3873,43/7 milioni e mezzo);
 - per costi da € 12911,42 a € 51645,69 (da 25 a 100 milioni) è aumentato di un ulteriore 5% (es.: per una spesa di € 41316,55/80 milioni il contributo è pari a € 2582,28/5 milioni più il 25% di € 10329,14/20 milioni, più il 5% di € 28405,13/55 milioni cioè è di € 2582,28+2582,28+1420,26 (5+5+2.75 milioni) ovvero ammonta a € 6584,82/12 milioni e 750 mila lire).
- (4) - Per opere funzionalmente connesse si intendono quelle volte alla rimozione di barriere architettoniche che ostacolano la stessa funzione (ad es. funzione di accesso all'immobile; funzione di visitabilità dell'alloggio), come di seguito esemplificato. Pertanto, qualora si intenda realizzare più opere, se queste sono funzionalmente connesse, il richiedente deve formulare un'unica domanda essendo unico il contributo che, a sua volta verrà computato in base alla spesa complessiva.
- Parimenti, qualora di un'opera o di più opere funzionalmente connesse possano fruire più portatori di handicap, deve essere presentata una sola domanda da uno dei portatori di handicap, in quanto uno solo è il contributo concesso.
- Se invece le opere riguardano l'abbattimento di barriere che ostacolano funzioni tra loro diverse (A. funzione di accesso - es.: installazione ascensore; B. funzione di visitabilità - es.: adeguamento servizi igienici) l'istante deve presentare una domanda per ognuna di esse e può ottenere quindi più di un contributo:
- I contributi ai sensi della legge n. 13/89 sono cumulabili con altri concessi a qualsiasi titolo per la realizzazione della stessa opera, fermo restando che l'importo complessivo dei contributi non può superare la spesa effettivamente sostenuta.
- (5) - Specificare l'opera da realizzare.
- (6) - Il soggetto avente diritto al contributo può non coincidere con il portatore di handicap qualora questi non provveda alla realizzazione delle opere a proprie spese.
- (7) - Alla domanda devono essere allegati il certificato medico e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Il **certificato medico**, in carta semplice, può essere redatto e sottoscritto da qualsiasi medico e deve attestare l'handicap del richiedente, precisando da quali patologie

dipende e quali obiettive difficoltà alla mobilità ne discendano, con specificazione, ove occorre, che l'handicap si concreta in una menomazione o limitazione funzionale permanente. Le difficoltà sono definite in astratto e non necessariamente con riferimento all'immobile ove risiede il richiedente. Qualora il richiedente si trovi nella condizione di portatore di handicap riconosciuto invalido totale con difficoltà di deambulazione dalla competente unità sanitaria locale, ove voglia avvalersi della precedenza prevista dal comma 4 dell'art. 10, deve allegare anche la relativa certificazione dell'AULSS (anche in fotocopia autenticata). La **dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio** deve specificare l'ubicazione dell'immobile ove risiede il richiedente e su cui si vuole intervenire, con indicazione del comune, della via o piazza e del numero civico, nonché del piano e dell'interno qualora si tratti di appartamento che occupi una porzione dell'immobile. Devono inoltre essere descritti succintamente gli ostacoli alla mobilità correlati all'esistenza di barriere o di assenza di segnalazioni. L'interessato deve inoltre dichiarare che le opere non sono già esistenti o in corso di esecuzione. Deve altresì dichiarare se per le medesime opere gli siano già stati concessi altri contributi.

- (8) - Il termine per la presentazione della domanda e della integrazione della documentazione è fissato al 1° marzo di ogni anno.